

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 789/2026

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

- Relatore -

UP - 07/05/2026

TIZIANO MASINI

R.G.N. 8354/2026

RENATA SESSA

MARIA ELENA MELE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]
avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte d'appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Maria Luisa Miranda che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 ottobre 2025, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ritenuto [REDACTED] colpevole del delitto di bancarotta documentale semplice, così derubricando la condotta originariamente ascrittale a titolo di bancarotta documentale fraudolenta, consumata quale amministratore unico della srl [REDACTED] dichiarata fallita il 18 settembre 2020.

2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore Avv. [REDACTED]

[REDACTED] articolando le proprie censure in due motivi.



2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito non accogliendo l'eccezione di nullità degli atti del processo di appello a causa del mancato rispetto del termine dilatorio che deve intercorrere fra la notifica all'imputata del decreto di citazione a comparire davanti alla Corte, perfezionatasi a mani proprie il 26 settembre 2025, e l'udienza stessa, celebratasi il 10 ottobre 2025.

La Corte, nel respingere l'eccezione, aveva osservato come la notifica dell'atto di citazione fosse già avvenuta (rispetto a quella poi perfezionatasi a mani proprie) a mezzo posta, per compiuta giacenza, il precedente 22 luglio 2025 così che la seconda notifica doveva considerarsi priva di ogni rilievo.

Tale decisione però era erronea perché la Corte non aveva considerato che la notifica per compiuta giacenza non aveva consentito all'imputata la piena conoscenza del processo (vd. Cass. n. 16899/2025).

La giurisprudenza di legittimità aveva anche affermato che la notifica doveva essere rinnovata quando non sia certa la conoscenza, da parte dell'imputato, della *vocatio in ius* (Cass. rv 273313).

Del resto, la stessa cancellaria della Corte d'appello aveva proceduto a rinotificare l'atto a mani proprie all'imputata appellante, evidentemente ritenendo che il primo tentativo di notifica non l'avesse posto a conoscenza del medesimo.

In conclusione, rispetto alla notifica della citazione a mani proprie, il termine dilatorio concesso era minore di quello previsto per legge, ammontando a soli tredici giorni a fronte dei quaranta previsti.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Era emerso che l'imputata aveva consegnato al curatore una serie di libri e scritture contabili, omettendo solo di depositare il libro giornale del 2020 ed il libro degli inventari. Ricordando, comunque, che le scritture erano state date in consegna al professionista che se ne era occupato e che erano state poi sottratte.

La Corte aveva ritenuto tale spiegazione del tutto generica.

Si trattava però del periodo della pandemia e si era dimostrato l'effettivo incendio nel parco ove aveva sede operativa la società fallita. Così che la prevenuta non aveva potuto averne accesso al fine di custodire la contabilità.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Maria Luisa Miranda, ha inviato memoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO



Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo, speso sul mancato rispetto del termine dilatorio fra la notifica dell'atto di citazione e l'udienza fissata davanti alla Corte di appello, è privo di concreto fondamento.

Va, innanzitutto, osservato come non vi sia contestazione sulla formale regolarità della prima notifica del decreto di citazione in appello, posto che la medesima si era perfezionata per compiuta giacenza.

Solo per un mero scrupolo della cancelleria si era poi provveduto ad una nuova notifica del medesimo - avvenuta a mani proprie - notifica che certo non poneva nel nulla la precedente.

Ferma tale premessa, la Corte d'appello aveva così affermato che il previsto termine dilatorio - fra la notifica del decreto di citazione e l'udienza davanti alla medesima - doveva essere rispettato solo in relazione alla prima notifica e non anche alla seconda.

Una proposizione che deve essere condivisa, non rinvenendosi vizi (neppure peraltro segnalati nel ricorso) nella prima notifica che pertanto non può essere "invalidata" per il solo fatto che la cancelleria (e non il giudice) ne abbia disposta una successiva.

Del resto, si è anche di recente ribadito che, in tema di decorso dei termini processuali, non incide sul computo dei medesimi l'esecuzione, in favore dell'imputato, di un'ulteriore notifica dell'atto da comunicare, non necessaria per essersi la prima regolarmente perfezionata, dovendosi escludere che una notifica successiva sia idonea a rimettere in termini il destinatario di un atto rispetto al già iniziato decorso di un termine processuale, conseguito ad una precedente e già valida notifica (Sez. 3, n. 8151 del 12/12/2023, dep. 2024, Scalzullo, Rv. 285965 - 01, pur se con riguardo al termine per proporre opposizione al decreto penale, ma evidentemente formulando un principio più generale).

1.1. Priva di concreto rilievo è poi l'asserzione della difesa in ordine alla mancata prova circa l'adeguata conoscenza dell'imputata della *vocatio in ius*, sia perché, per un verso, anche la notifica per compiuta giacenza la garantisce (salvo non vengano opposte ragioni da cui la si debba altrimenti dedurre), sia perché, per altro verso, la *vocatio in iudicium* di cui si discute non riguarda l'originario atto di accusa (su cui si è formata la giurisprudenza citata in ricorso) ma la citazione in appello rispetto alla quale l'imputata aveva già avuto (in prime cure) piena conoscenza dell'accusa ascrittale e, in appello, della nuova fase di gravame, dalla medesima difesa (su mandato dell'imputata) sollecitata.



2. Anche il secondo motivo, sulla lamentata carenza dell'elemento soggettivo del reato, non ha fondamento.

Giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare che:

- il reato di bancarotta semplice documentale è punibile a titolo tanto di dolo quanto di colpa, come appare desumibile dalla struttura della norma incriminatrice la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701 – 01);

- la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 – 02).

Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione priva di manifeste aporie logiche, aveva osservato come, a fronte della mancata consegna della scritture contabili obbligatorie (o della loro mancata tenuta come indicato in imputazione), l'imputata aveva opposto disparate e contraddittorie giustificazioni, variamente attribuendo il fatto alle difficoltà del periodo pandemico, alla chiusura del parco all'interno del quale era posto il ristorante in cui erano custodite, alla mancata riconsegna delle medesime ad opera del professionista che se ne era occupato, al furto delle stesse ad opera di ignoti.

Dal che, comunque, non è neppure dato comprendere perché alcune scritture siano state, ciò nonostante, consegnate al curatore ed altre non siano andate disperse ma semplicemente non tenute, non scritturate.

La ricostruzione dell'imputata è pertanto inverosimile anche considerando che, come si è ricordato, l'elemento soggettivo del reato contestato può essere rinvenuto anche nella colpa e non solo nel dolo.

3. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 7 maggio 2026.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Il Presidente

Grazia Anna Rosa Miccoli

